

ISTITUZIONE E GESTIONE DEL REGISTRO DEI MICROBIRRIFICI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1 E 4 DELLA L.R. 28 DICEMBRE 2022, N. 32 "PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA AGROALIMENTARE BRASSICOLA REGIONALE"

1. Istituzione del registro dei microbirrifici

1. È istituito presso la Giunta regionale il registro dei microbirrifici, predisposto dalla Direzione competente per materia.
2. Il registro è costituito dalle seguenti sezioni:
 - a) microbirrifici;
 - b) microbirrifici agricoli.
3. L'iscrizione al registro non costituisce presupposto per lo svolgimento dell'attività.

2. Requisiti delle imprese

1. Possono essere iscritte nel registro dei microbirrifici, sezione a) le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Sede di produzione nel territorio di Regione Lombardia;
 - b) Indipendenza legale ed economica da qualsiasi altro birrificio;
 - c) Utilizzo di impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio;
 - d) Assenza di operatività sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui;
 - e) Produzione annua di birra artigianale inferiore a 10.000 ettolitri.
2. Possono essere iscritte nel registro dei microbirrifici, sezione b), le imprese agricole in possesso dei requisiti di cui al comma 1 qualora la birra sia ottenuta con materie prime provenienti prevalentemente dalla coltivazione dei propri fondi, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2135 Codice Civile. Le imprese agricole devono essere iscritte come tali presso la CCIAA e possedere il fascicolo aziendale aggiornato con le colture destinate alla produzione della birra.

3. Modalità di iscrizione al registro

1. Le richieste di riconoscimento devono essere presentate direttamente dall'impresa interessata secondo le modalità e i termini stabiliti dal decreto di cui al successivo comma 2.
2. Con decreto del Dirigente competente per materia sono approvate le modalità operative per la presentazione delle richieste di iscrizione e la loro istruttoria, che specificano:
 - la documentazione da allegare alla richiesta e la modulistica da utilizzare;
 - le modalità e i termini per lo svolgimento dell'istruttoria;
 - le modalità per la comunicazione di eventuali modifiche dell'attività e i criteri per la loro valutazione.
3. L'istruttoria delle richieste di iscrizione al registro è effettuata dalla Direzione competente per materia. L'iscrizione nell'elenco è disposta con decreto del Dirigente competente con cadenza periodica almeno annuale.

4. La Direzione competente conferisce alle imprese iscritte al registro dei microbirrifici una targa identificativa.

4. Tenuta e aggiornamento del registro

1. Il registro è costituito da un patrimonio informativo accessibile per via telematica ed ha carattere pubblico. La Direzione generale competente ne assicura e promuove la conoscenza.

2. Le imprese iscritte al registro devono comunicare tempestivamente a Regione Lombardia eventuali intervenute modifiche dell'attività come presentata in fase di richiesta. La Direzione competente per materia provvede a verificare il mantenimento dei requisiti di cui al precedente paragrafo 2 a seguito delle modifiche.

3. Allo scopo di verificare il mantenimento dei requisiti, la Direzione competente per materia potrà disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso le imprese iscritte nel registro regionale, anche a seguito di segnalazione da parte delle organizzazioni più rappresentative dei settori agroalimentare e della birra artigianale.

4. Il registro viene aggiornato con cadenza periodica almeno annuale, fatti salvi gli adempimenti connessi ad eventuali modifiche intervenute.

5. Cancellazione dal registro

1. È disposta la cancellazione dal registro dei microbirrifici qualora venga meno anche solo uno dei requisiti di cui al paragrafo 2 o in caso di cessazione o di trasformazione dell'attività.

2. Le cancellazioni sono comunicate ai diretti interessati e comportano la restituzione della targa identificativa.